

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI,
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 1

Roma, 5/11/2010

Prot. N. 89011

e, p.c.:

Ai Dirigenti Generali Territoriali
Loro Sedi

All' ANFIA Torino

Al Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Segreteria Amministrativa
Sede

All'ANCMA Milano

Alla CUNA Torino

Al C.S.R.P.A.D. Roma

All' ASCOMAC Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

All' UNRAE Roma

Alle Divisioni della Direzione Generale
per la Motorizzazione
Sede

All' UNACOMA Roma

Alla FEDERAUTO Roma

All' UNITAI Roma

All'Assessorato Turismo, Comunicazioni e
Trasporti
- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni-
Via Notarbartolo n°9 - 90141 Palermo

Alla CONFETRA Roma

Al Consorzio Italiano GPL
Roma

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Ferroviarie Lung'Adige San Nicolò, 14
33100 Trento

Alla ASSOGASLIQUIDI
Roma

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100 Bolzano

Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100 Bologna

Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139 Milano

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra 20/3/58).

Supplemento 1 Serie 03 di emendamenti al Regolamento 107

"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per il trasporto di persone per quanto concerne le loro caratteristiche costruttive".

Si fa seguito al prot. n. 59803 del 14/7/2010, per comunicare che il 9/12/2010 entrerà in vigore il supplemento 1 alla serie 03 di emendamenti al regolamento in oggetto.

Il testo dell'emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2010/41) è disponibile in lingua inglese sul sito <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html> nella sezione "proposte adottate – adopted proposals", nella sessione di marzo 2010.

Trattandosi di supplemento ciò non implica l'aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il Regolamento n.107 sono attualmente:

E 1	GERMANIA	E 22	FEDERAZIONE RUSSA
E 2	FRANCIA	E 23	GRECIA
E 3	ITALIA	E 24	IRLANDA
E 4	PAESI BASSI	E 25	CROAZIA
E 5	SVEZIA	E 26	SLOVENIA
E 6	BELGIO	E 27	SLOVACCHIA
E 7	UNGHERIA	E 28	BIELORUSSIA
E 8	REPUBBLICA CECA	E 29	ESTONIA
E 9	SPAGNA	E 31	BOSNIA ERZEGOVINA
E 10	SERBIA	E 32	LETTONIA
E 11	REGNO UNITO	E 34	BULGARIA
E 12	AUSTRIA	E 36	LITUANIA
E 13	LUSSEMBURGO	E 37	TURCHIA
E 14	SVIZZERA	E 39	AZERBAIGIAN
E 16	NORVEGIA	E 40	REP. DI MACEDONIA
E 17	FINLANDIA	E 42	COMUNITA'EUROPEA
E 18	DANIMARCA	E 46	UCRAINA
E 19	ROMANIA	E 49	CIPRO
E 20	POLONIA	E 50	MALTA
E 21	PORTOGALLO	E 52	MALESIA
		E 56	MONTENEGRO
		E 58	TUNISIA

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

DC/Cd